

**Regolamento
sulla protezione civile**
(del 1° febbraio 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 18 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile e 15 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza,

d e c r e t a :

Capitolo I
Norme generali e organizzazione

Competenze¹⁾

Art. 1 ¹Al Dipartimento delle Istituzioni è assegnata la direzione generale e l'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile. Esso emana le necessarie direttive.

²Per tale attività il Dipartimento si avvale dell'Ufficio di protezione civile, della Sezione del militare e della protezione della popolazione.²⁾

Commissione consultiva

Art. 2 Il Dipartimento nomina una commissione consultiva per l'esame di problemi generali in materia di protezione civile.

Pianificazione cantonale

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato fissa:

- a) le necessità per i rifugi pubblici, gli impianti di condotta e del servizio sanitario coordinato (posti comando, impianti di apprestamento, posti sanitari, posti sanitari di soccorso e centri operatori protetti, in seguito definiti impianti), da realizzare nelle singole regioni;
- b) il piano indicativo di realizzazione di tali rifugi ed impianti con la previsione della partecipazione finanziaria del Cantone.

²Il Dipartimento, considerate le necessità delle regioni, fissa:

- a) il numero regolamentare degli astretti da istruire;
- b) il programma quinquennale per l'istruzione cantonale e quello regionale per quanto di competenza del Cantone;
- c) l'organizzazione e il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell'applicazione e delle disposizioni in materia di protezione civile;
- d) le necessità per le attrezzature, l'equipaggiamento e i veicoli, coordinandone gli acquisti.

³La pianificazione cantonale deve essere aggiornata annualmente.

Organizzazione di protezione civile (regioni)

Art. 4 ¹Il Cantone è suddiviso in sei comprensori di protezione civile regionali (regioni) nelle forme previste dalla legge.

²I comprensori delle regioni sono i seguenti:

- a) Tre Valli:
Distretti di Riviera, Leventina e Blenio;
- b) Bellinzonese:
Distretto di Bellinzona, esclusi i Comuni di Isonne e Medeglia;
- c) Locarno e Vallemaggia:
Distretti di Locarno e Vallemaggia;
- d) Lugano-Campagna:
Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e Agno; i Comuni di Cadempino, Cureglia, Lamone, Isonne e Medeglia;³⁾
- e) Lugano-Città:
Comune di Lugano e Circoli di Carona, Sonvico e Vezia esclusi i Comuni di Cadempino, Cureglia e Lamone;⁴⁾
- f) Mendrisiotto:

Distretto di Mendrisio e circolo del Ceresio.

³Il Dipartimento suddivide le regioni in settori, quartieri e isolati, tenendo conto delle direttive federali e della pianificazione cantonale.

Attribuzione della regione

Art. 5 La regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, ed in particolare:

- a) promuove la realizzazione degli impianti e dei rifugi pubblici, secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento;
- b) fornisce la consulenza ai Comuni per la realizzazione degli impianti e dei rifugi pubblici;
- c) procede alla ripartizione delle spese di costruzione degli impianti e, se del caso, dei rifugi pubblici, coordinando il versamento delle quote-parti al Comune che ha realizzato l'opera;
- d) gestisce gli impianti e, se del caso, i rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune;
- e) segue dal profilo tecnico la realizzazione di tutte le costruzioni di protezione civile, secondo le direttive dell'UPCi;
- f) gestisce il controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di PCi;
- g) assoggetta e incorpora gli astretti, designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive degli Uffici federali e cantonali della protezione civile;
- h) organizza e coordina, sulla base del programma cantonale, l'istruzione dei quadri, degli specialisti e degli astretti. L'istruzione pratica viene organizzata di regola presso il centro cantonale d'istruzione di Rivera, salvo disposizioni contrarie dell'UPCi;
- i) allestisce un programma quinquennale per l'istruzione che sarà aggiornato annualmente; il programma e gli aggiornamenti sono trasmessi all'UPCi;
- l) allestisce e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi);
- m) istituisce, previa autorizzazione del Dipartimento, la sezione di sorveglianza per il rafforzamento della Polizia cantonale;
- n) istituisce, previa autorizzazione del Dipartimento, i distaccamenti di pronto intervento in caso di catastrofe;
- o) propone all'UPCi gli stabilimenti obbligati a istituire gli organismi di protezione;
- p) segnala tempestivamente all'UPCi ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia;
- q) può stipulare polizze d'assicurazione responsabilità civile per danni a terzi causati dagli astretti e dal proprio personale a titolo professionale;
- r) collabora con le organizzazioni interessate per garantire i compiti di protezione fuoco definiti dalle riforme federali.

Rapporto annuale

Art. 6 ¹La regione presenta al Dipartimento un rapporto annuale sull'attività svolta entro il 30 giugno dell'anno successivo.

²Il Dipartimento ne fissa le modalità e i contenuti.

Attribuzioni del Comune

Art. 7 ¹Il Comune è competente per:

- a) concordare con la regione il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici, e curarne l'aggiornamento;
- b) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
- c) realizzare gli impianti sulla base delle pianificazioni cantonale e regionale;
- d) collaborare con la regione nell'allestimento della pianificazione dell'attribuzione dei posti protetti alla popolazione e di statistiche richieste dalle competenti Autorità federali e cantonali, fornendo i necessari dati e documenti.

²Le attribuzioni di cui al cpv. 1 lett. b) e c) possono essere affidate alle regioni con un accordo tra le parti.

³Al Comune sono inoltre assegnati i compiti seguenti:

- a) allarmare la popolazione in tempo di pace;
- b) comunicare le mutazioni del controllo degli abitanti concernenti gli astretti alla regione entro 10 giorni;
- c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla regione per gli assenti ingiustificati dai servizi;
- d) segnalare all'UPCi ogni modifica o variante effettuata dal proprietario nella realizzazione del progetto di costruzione per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia;
- e) segnalare all'UPCi tutte le notifiche concernenti gli interventi edili che i proprietari di edifici intendono effettuare;
- f) effettuare il collaudo dei rifugi obbligatori in edifici privati;
- g) segnalare all'UPCi ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile.

Contributi sostitutivi

a) ammontare e incasso

Art. 8 ¹Il Dipartimento determina l'ammontare dei contributi sostitutivi.

²Il Dipartimento fissa all'inizio di ogni anno i contributi sostitutivi a dipendenza delle dimensioni dei rifugi e ne dà pubblicazione sul foglio ufficiale.

³I contributi sono incassati dal Comune, prima dell'inizio dei lavori, e vengono evidenziati in un conto separato.

⁴L'incasso e la gestione dei contributi sostitutivi possono essere affidati alla regione che tiene un conto particolare dove gli stessi vengono contabilizzati separatamente per Comune.

b) utilizzazione

Art. 9 ¹Il Comune utilizza i contributi sostitutivi, secondo le disposizioni di legge, prioritariamente per la costruzione di rifugi pubblici, per il loro rinnovamento e per il loro equipaggiamento e secondariamente per la costruzione di impianti regionali fino a concorrenza della quota parte comunale.

²I contributi sostitutivi disponibili al momento della liquidazione delle fatture del rifugio pubblico, vengono dedotti dalle spese che danno diritto ai sussidi stessi.

³Se il costruendo rifugio pubblico non copre l'intero fabbisogno del Comune con il consenso dell'UPCi i contributi sostitutivi disponibili possono essere utilizzati parzialmente, considerando il rapporto fra i posti protetti previsti in tale rifugio e quelli che devono ancora essere attuati.

Rimedi di diritto

Art. 10 ¹Contro le decisioni in materia di contributi sostitutivi è data facoltà di reclamo al Dipartimento entro 15 giorni dall'intimazione.

²La decisione su reclamo è suscettibile di ricorso al Consiglio di Stato nel termine 15 giorni.

Capitolo II Servizi supplementari

In generale

Art. 11 ¹In ogni regione viene istituito un distaccamento di pronto intervento in caso di catastrofe.

²Il Dipartimento può ordinare alla regione la creazione di una sezione di sorveglianza.

³A tali distaccamenti o sezioni sono attribuiti gli astretti che vi acconsentono; in questo caso essi svolgono servizio di protezione civile.

⁴Il Dipartimento emana le necessarie disposizioni per l'istruzione, l'equipaggiamento e le attrezzature speciali.

Distaccamenti di intervento in caso di catastrofe

a) collaborazione, impiego e istruzione

Art. 12 ¹I distaccamenti di pronto intervento in caso di catastrofe possono essere chiamati a collaborare con altri enti di soccorso, in particolare per

- a) il salvataggio delle persone e il loro soccorso;
- b) la salvaguardia dei beni;
- c) il ripristino dei servizi vitali.

²L'impiego nel comprensorio regionale è deciso dalla regione.

³Il Consiglio di Stato può ordinare l'impiego al di fuori del comprensorio regionale.

⁴L'istruzione è curata dalla regione secondo le modalità fissate dal Dipartimento.

b) costi

Art. 13 ¹I costi per l'equipaggiamento, per le attrezzature, per i veicoli e per l'istruzione, dedotti i sussidi, sono a carico delle regioni.

²I costi per l'impiego all'interno della regione sono a carico di quest'ultima. Quelli ordinati dal Consiglio di Stato al di fuori del comprensorio regionale sono, per principio, a carico di chi ha richiesto l'intervento; il Cantone, in casi eccezionali, può assumersi tali oneri.

Sezioni di sorveglianza

Art. 14 ¹Il Consiglio di Stato, su richiesta del Dipartimento, può ordinare la chiamata delle sezioni di sorveglianza per il rafforzamento della polizia, in particolare per il disciplinamento del traffico e lo sbarramento o la sorveglianza di zone sinistrate.

²L'istruzione tecnica è curata dalla regione in collaborazione con la Polizia cantonale, secondo le modalità fissate dal Dipartimento.

³I costi per l'equipaggiamento speciale, l'istruzione tecnica e l'impiego, dedotti i sussidi federali, sono a carico del Cantone.

Partecipazione agli SMC cantonali o locali

Art. 15 ¹Gli astretti alla protezione civile possono essere chiamati, se vi acconsentono, a far parte di stati maggiori di condotta (SMC) cantonale o locali; in questo caso gli astretti svolgono servizio di protezione civile.

²I costi per l'eventuale impiego sono regolati dalla legge per il caso di necessità.

Capitolo III Sussidi

Sussidi per:

a) rifugi pubblici

Art. 16 ¹Per la costruzione e l'equipaggiamento dei rifugi pubblici il Consiglio di Stato assegna un sussidio del 20 % della spesa sussidiabile riconosciuta.

b) centri operatori protetti

²Per la realizzazione e per l'equipaggiamento dei Centri operatori protetti il Consiglio di Stato subsidia, in ragione della metà, la quota restante riconosciuta dalla Confederazione fino al massimo del 20 % della spesa subsidiata.

c) altri impianti regionali

³Per la realizzazione degli impianti di condotta (posti comando, impianti di apprestamento), dei posti sanitari e dei posti sanitari di soccorso il Consiglio di Stato subsidia in ragione della metà la quota restante riconosciuta dalla Confederazione. Tale criterio di sussidiamento vale anche per eventuali centri d'istruzione regionali, alla condizione che vengano riconosciuti dalla Confederazione.

d) altre costruzioni a uso polivalente

⁴Per favorire un uso polivalente dei rifugi pubblici e degli impianti d'apprestamento esistenti o da realizzare per scopi estranei alla protezione civile in tempo di pace, il Consiglio di Stato versa un sussidio del 20% del costo per l'esecuzione di infrastrutture, arredamenti e servizi supplementari indispensabili non sussidiati dalla Confederazione, ritenuto un massimo del 24% dell'importo totale riconosciuto dalla Confederazione, a prescindere dalla deduzione di eventuali contributi sostitutivi.

e) distaccamenti di pronto intervento

in caso di catastrofe

⁵Il Consiglio di Stato per i distaccamenti di pronto intervento in caso di catastrofe versa un sussidio del 50% della spesa sussidiabile per l'equipaggiamento e le attrezzature e del 20% di quella per i veicoli.

Richiesta del sussidio

Art. 17 Il Comune o la regione che intende ottenere un sussidio deve presentare preventivamente all'UPCi una domanda, corredata con la necessaria documentazione.

Modalità di versamento del sussidio per le costruzioni

Art. 18 ¹Il sussidio per le costruzioni è versato ratealmente al committente in base all'avanzamento dei lavori e alle disponibilità dello Stato.

²L'ultima rata è versata al termine dei lavori, a collaudo avvenuto e dopo l'approvazione della liquidazione finale da parte dell'Ufficio federale della protezione civile.

Capitolo IV Rifugi

Proprietari e possessori di immobili

a) sistemazione, equipaggiamento e impianti dei rifugi

Art. 19 ¹I proprietari di immobili devono sistemare i rifugi ed equipaggiarli con il materiale indicato nelle prescrizioni tecniche ed organizzative dell'Ufficio federale della protezione civile.

²I proprietari e i possessori di immobili devono tollerare impianti ed attrezzature, in particolare gli impianti tecnici d'allarme.

b) sopralluoghi

Art. 20 ¹I proprietari e i possessori di immobili sono tenuti ad autorizzare sopralluoghi effettuati da funzionari cantonali e regionali nonché da parte di astretti della protezione civile delle singole regioni, per il controllo dei rifugi privati e delle sirene d'allarme.

²Queste persone devono essere in possesso di una carta di legittimazione.

³Il proprietario e il possessore dell'edificio devono essere preventivamente avvisati e possono presenziare al sopralluogo.

Edifici privi d'interrato

Art. 21 ¹Negli edifici privi d'interrato deve essere costruito un rifugio di protezione civile secondo le vigenti istruzioni tecniche emanate dall'Ufficio federale della protezione civile.

²Se il rifugio non può essere costruito nell'edificio stesso, l'opera di protezione deve essere eseguita nel terreno immediatamente adiacente.

Rifugi pubblici in edifici privati

Art. 22 ¹Con il consenso del Dipartimento, gli enti pubblici possono realizzare impianti di protezione civile, in particolare rifugi pubblici, in edifici privati. Restano riservate le competenze del Consiglio di Stato di cui all'art. 16.

²In tale caso l'ente pubblico sottoscrive con il privato una convenzione che ne regola la proprietà, l'uso in tempo di pace e la manutenzione. La convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.

Capitolo V

Surrogazione e disposizioni penali

Inadempienza del Comune e della regione

Art. 23 ¹In caso di inadempienza del comune o della regione nell'esecuzione delle misure ordinate o nella preparazione dei mezzi, il Dipartimento ne ordina la realizzazione entro un congruo termine.

²Se il detto termine assegnato cade infruttuosamente, il Dipartimento procede alla realizzazione.

³I relativi oneri sono a carico del Comune o della regione secondo i criteri di ripartizione fissati nelle convenzioni o negli statuti.

Inadempienza dei privati

Art. 24 ¹In caso di inadempienza di un privato nell'esecuzione delle misure ordinate in materia di costruzione di rifugi del loro equipaggiamento ed arredamento e della loro manutenzione, il Dipartimento ne ordina la realizzazione entro un congruo termine.

²Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento procede alla realizzazione.

³Le relative spese sono poste a carico del privato.

⁴Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Comune il contributo sostitutivo.

⁵Rimane riservato il procedimento penale.

Procedimenti penali

Art. 25 ¹Le infrazioni alle disposizioni federali sono perseguite dal Dipartimento, nei casi di multa o ammonizione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.⁵⁾

²Le decisioni penali e le dichiarazioni di non luogo a procedere devono essere inviate in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo VI

Entrata in vigore

Entrata in vigore

Art. 26 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁶⁾

Publicato nel BU 1994, 55

Note:

- 1) Nota marginale modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 163.
- 2) Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 163.
- 3) Let. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 163.

- 4) Let. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 163.
- 5) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
- 6) Entrata in vigore: 8 febbraio 1994 - BU 1994, 55.